



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 22 MAR. 2016

Agli Uffici delle dogane

Protocollo: 35427/RU

Alle Direzioni interregionali, regionali e
interprovinciale delle dogane

Rif.:

e, p.c.:

Allegati:

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalità

OGGETTO: Agevolazione sul gasolio consumato da esercenti trasporto merci conto terzi. Contratti atipici di disponibilità del veicolo. Obbligo di registrazione. Precisazioni.

Sono pervenute da talune associazioni rappresentative degli autotrasportatori richieste di precisazioni sulla configurazione del contratto atipico contemplato dal paragrafo I della circolare n.4/D del 23.2.2016, qualificato dai soggetti interessati come *nolo a freddo*, ammesso all'agevolazione prevista a favore degli esercenti trasporto merci conto terzi in presenza di determinate condizioni.

In primo luogo si chiarisce che gli atti sopra considerati sono da tenere ben distinti dalla locazione senza conducente disciplinata dall'art. 84 del codice della strada, per la quale la suddetta circolare ha aderito pienamente alla speciale disciplina di settore del trasporto merci. Si conferma quindi che non è richiesto l'obbligo di registrazione del contratto di locazione senza conducente propriamente detto, già riconosciuto quale titolo di possesso legittimante la fruizione del rimborso dell'accisa sui consumi di gasolio.

Le diverse figure di cui in oggetto sono invece caratterizzate da un contenuto contrattuale che, pur comportando l'utilizzazione del mezzo di trasporto altrui, varia il tipo legale della locazione senza conducente in ragione di peculiari elementi distintivi. In particolare, dalle fattispecie emerse nella pratica vengono a delinearsi operazioni che si connotano per l'estrema mutevolezza delle forme di messa a disposizione del veicolo: quest'ultima prestazione, nell'arco di durata del

contratto, non è temporalmente definita ma viene occasionalmente adempiuta per soddisfare richieste immediate, saltuarie o sopravvenute dell'esercente, con rendicontazioni periodiche delle ore o dei giorni di utilizzo del mezzo di trasporto.

A fronte di dichiarazioni di rimborso sorrette da siffatti titoli di possesso, la citata circolare n. 4/D ha dato rilievo alla funzione perseguita dalle parti ed alla oggettiva destinazione del veicolo ed ha ricondotto il *nolo a freddo* alla locazione senza conducente, imponendo le medesime condizioni di ammissibilità:

- a) stipulazione tra imprese entrambe iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- b) redazione del contratto in forma scritta, contenente il nome del noleggiante e del noleggiatore, la data e la durata del contratto, i dati di identificazione del veicolo.

Per tali modelli che si distinguono dalla locazione senza conducente, in considerazione del carattere aleatorio ed eterogeneo che li contraddistingue, la stessa circolare ha inoltre subordinato la fruizione dell'impiego agevolato da parte dell'esercente avente siffatta disponibilità dei mezzi di trasporto ai seguenti presupposti:

- 1) utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione, risultante in modo inequivoco dal contratto;
- 2) registrazione del contratto atipico.

Ciò per evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale, dovendo escludere fattispecie che si prestano ad utilizzazione promiscua del mezzo di trasporto e contrastare illecite duplicazioni di rimborso d'accisa.

Nei termini sopraindicati, si conferma quanto riportato nella suddetta circolare n. 4/D ai cui indirizzi applicativi si fa rinvio.

Il Direttore Centrale
f.to Prof. Avv. Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93